

Documento di consultazione sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda la proposta di una nuova rilevazione, comprensiva di Istruzioni e relativo Schema di segnalazione, sugli accordi di esternalizzazione degli intermediari vigilati. Non è fornita un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) perché non sono disponibili informazioni sufficienti per valutare gli oneri dell'iniziativa sui soggetti vigilati; nel documento di consultazione si chiede pertanto di fornire informazioni al riguardo, di cui si terrà conto nella fase di finalizzazione della segnalazione.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulla nuova rilevazione e sulla documentazione a suo corredo, nonché informazioni sui possibili impatti, in termini di costi e oneri, per i soggetti vigilati. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a banche e gruppi bancari meno significativi, SIM e gruppi di SIM, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e gruppi finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio, società di investimento (SICAV e SICAF) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, nonché a chiunque possa avere interesse a

trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi **entro 60 giorni** dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni segnaletiche, che sarà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto. In linea con il [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento (“resoconto della consultazione”), della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del testo finale. Salvo diversa indicazione dei rispondenti, anche le osservazioni e i commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le Istruzioni di compilazione e lo Schema di segnalazione relativi a una nuova rilevazione in materia di esternalizzazione. La segnalazione è volta principalmente a raccogliere informazioni sugli accordi di *outsourcing* dei soggetti vigilati, nonché informazioni utili a valutare il livello di concentrazione dei principali fornitori di servizi, e la diffusione del fenomeno della subesternalizzazione.

La disponibilità di queste informazioni si rende necessaria per l'efficace esercizio della vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e per presidiare i rischi derivanti dal ricorso all'esternalizzazione per tali soggetti e per l'intero sistema e, in prospettiva, favorire l'accrescimento dei livelli di servizio offerti agli intermediari; questi dati consentono inoltre di individuare situazioni di concentrazione dei fornitori di servizi e valutare l'impatto di un'eventuale interruzione della catena di approvvigionamenti sugli stessi intermediari.

La rilevazione è rivolta a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. Sono esclusi dall'ambito di applicazione le banche e i gruppi bancari significativi, che sono oggetto di analoga rilevazione da parte della BCE ⁽¹⁾.

Le ragioni che hanno determinato la necessità di sviluppare una segnalazione di vigilanza sugli accordi di esternalizzazione sono illustrate più dettagliatamente nella [premessa](#) al documento di consultazione, in cui sono rappresentate le finalità complessive degli interventi proposti e le caratteristiche della nuova rilevazione. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)); si richiama, inoltre, la [Comunicazione](#) sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e gruppi bancari meno significativi, SIM e gruppi di SIM, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e gruppi finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio, società di investimento (SICAV e SICAF) che gestiscono direttamente i propri patrimoni ⁽²⁾; ii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; iii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

La rilevazione è volta a raccogliere informazioni necessarie per l'efficace esercizio della vigilanza sugli intermediari, tenuto conto del loro crescente ricorso all'esternalizzazione, e per assicurare un adeguato presidio dei rischi da essa derivanti per i soggetti vigilati e il settore finanziario.

Inoltre, per avere una visione di sistema del fenomeno dell'esternalizzazione, funzionale all'individuazione di eventuali fenomeni di concentrazione dei fornitori, è necessario estendere

¹ Parimenti, sono escluse dalla rilevazione eventuali società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 significative.

² Sono esclusi dall'invio della segnalazione gli intermediari non bancari che appartengono a gruppi bancari significativi; le informazioni relative a questi soggetti sono infatti raccolte nell'ambito della nuova segnalazione della BCE in materia di esternalizzazione. La rilevazione esclude inoltre gli operatori del microcredito e le succursali italiane di banche stabilite in altri Stati UE e non-UE.

l'ambito di applicazione a tutti gli intermediari vigilati, anche se non destinatari di norme europee (ad es. intermediari finanziari ex 106 TUB).

Per la predisposizione della rilevazione sono state adottate misure e soluzioni volte a rendere la segnalazione il meno onerosa possibile per gli intermediari, alla luce dell'esperienza maturata con la rilevazione del 2020. In particolare, è stato ridotto il numero di informazioni da produrre, ed è stata realizzata una rilevazione più agevole da compilare; ove possibile, sono stati introdotti campi a risposta chiusa, meno onerosi, ed è stata scelta una frequenza di segnalazione annuale (anziché trimestrale, semestrale o "a evento"). Per evitare duplicazioni di oneri, le informazioni riguardanti i gruppi significativi italiani verranno acquisite tramite la rilevazione della BCE. Infine, l'utilizzo del codice Anagrafe Soggetti, associato ove disponibile al codice LEI, per identificare fornitori, subfornitori e loro capogruppo consentirà – a fronte di uno sforzo iniziale di individuazione o all'assegnazione del codice (nel caso di soggetti non ancora censiti) – lo sfruttamento dei dati anagrafici già disponibili in Banca d'Italia, che non dovranno pertanto essere trasmessi dagli intermediari.

In prospettiva ci si attende che la raccolta strutturata di dati generi benefici per gli stessi intermediari segnalanti, in quanto le informazioni raccolte da parte di tutti gli intermediari – anche quelli non tenuti a redigere appositi registri delle esternalizzazioni – potranno essere sfruttate per migliorare i processi di gestione e controllo dei rischi derivanti dall'utilizzo di terze parti.

Il presente documento di consultazione non è accompagnato da analisi di impatto in mancanza di dati disponibili su costi e tempi di implementazione della nuova rilevazione che sarebbero sostenuti dai soggetti destinatari, necessari per effettuare l'analisi costi-benefici. Per ovviare a ciò, nel documento di consultazione è espressamente richiesto agli intermediari, anche per il tramite delle associazioni di categoria, di veicolare su questi aspetti **commenti circostanziati e puntuali**, e ove disponibili, evidenze quantitative, di cui si terrà conto nella fase di finalizzazione delle disposizioni segnaletiche. **Sono previste al riguardo apposite domande** (cfr. più avanti): eventuali proposte di revisione delle disposizioni segnaletiche (Istruzioni e Schema di segnalazione) dovranno indicare in modo dettagliato sia gli attributi e/o le voci da eliminare/modificare, sia le ragioni alla base della richiesta di revisione, indicando una stima dei costi annuali e dei tempi di implementazione connessi con la nuova segnalazione.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

Inoltre, i rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa. I

rispondenti che chiedano che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato.

Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'articolo 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni segnaletiche, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Con l'emanazione del testo finale del Regolamento oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica.

Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni segnaletiche sarà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia, insieme alle risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'articolo 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Nell'atto di emanazione del testo finale delle disposizioni segnaletiche sarà definita la disciplina transitoria per la prima applicazione delle disposizioni.

Premessa al documento di consultazione

1. Il contesto internazionale ed europeo

Il crescente ricorso all'esternalizzazione da parte del sistema bancario e finanziario espone gli intermediari a nuovi rischi, anche derivanti dall'elevato livello di innovazione tecnologica dei servizi prestati (ad es. *cloud computing*) o da situazioni di concentrazione dei fornitori di servizi. Ai soggetti vigilati è quindi richiesto di dotarsi di adeguati presidi e meccanismi di attenuazione dei rischi, rafforzare il controllo sull'operato dei fornitori e sviluppare piani che assicurino la continuità operativa in caso di indisponibilità dei *service provider*.

Il fenomeno dell'esternalizzazione e i rischi che ne derivano sono oggetto di discussione sui principali tavoli internazionali (G20, *Financial Stability Board*, Comitato di Basilea) ⁽¹⁾.

A livello europeo, nel 2019 l'Autorità bancaria europea (EBA) ha emanato nuovi *Orientamenti in materia di esternalizzazione*, indirizzati a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, che mirano a introdurre un regime armonizzato riguardante tutti gli accordi di *outsourcing*, anche relativi ai servizi informatici e tecnologici ⁽²⁾; nel 2021 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato *Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud* che si rivolgono a un ampio novero di operatori del sistema finanziario, tra cui intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, e disciplinano specificamente i contratti di *outsourcing* relativi a servizi di *cloud computing* ⁽³⁾. Questi set di *Guidelines* introducono nuovi adempimenti per gli intermediari (quali, ad esempio, l'obbligo di dotarsi di un registro contenente informazioni su tutti i contratti di *outsourcing*) e attribuiscono alle autorità di vigilanza compiti di analisi, monitoraggio e valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione e dall'eccessiva concentrazione dei fornitori di servizi.

L'11 maggio scorso si è inoltre raggiunto l'accordo politico dei co-legislatori europei sul negoziato per la definizione di un regolamento europeo sulla resilienza operativa digitale del settore bancario, finanziario e assicurativo (*Digital Operational Resilience Act*, DORA), che mira a favorire lo sviluppo dei servizi digitali armonizzando e rafforzando i presidi di sicurezza tecnica e di *governance* degli intermediari vigilati, anche con riferimento ai servizi informatici e tecnologici forniti da soggetti terzi ⁽⁴⁾. Tra le principali novità, DORA introduce un regime europeo di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT per il settore finanziario e obblighi segnaletici per gli intermediari vigilati, che saranno dettagliati in norme tecniche di secondo livello sviluppate dalle autorità di vigilanza europee ⁽⁵⁾.

2. Iniziative della Banca d'Italia

Le norme europee e nazionali attribuiscono alle autorità di vigilanza importanti compiti e responsabilità in materia di *outsourcing*. L'assolvimento di questi adempimenti presuppone che le autorità competenti dispongano di informazioni aggiornate sui rapporti di esternalizzazione e sui fornitori di servizi di cui i soggetti vigilati si avvalgono.

Nel 2020 la Banca d'Italia ha condotto una rilevazione che ha coinvolto tutte le categorie di intermediari vigilati, con l'obiettivo di disporre delle informazioni necessarie per l'analisi e il monitoraggio dei rischi per la stabilità degli intermediari e del complessivo sistema

bancario e finanziario derivanti da terze parti e per realizzare, sulla base di queste informazioni, una mappatura dei fornitori di servizi più rilevanti per i soggetti vigilati ⁽⁶⁾.

In relazione alle esigenze sopra indicate, e tenuto conto della positiva esperienza maturata con la rilevazione del 2020, la Banca d'Italia intende introdurre una nuova segnalazione per raccogliere – in modo strutturato – informazioni di dettaglio sui contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali stipulati dagli intermediari, sui fornitori di servizi e su eventuali rapporti di sub-esternalizzazione. L'iniziativa tiene conto dei lavori in corso presso la Banca centrale europea (BCE) per la realizzazione di una analoga segnalazione per le banche e i gruppi bancari significativi ⁽⁷⁾.

3. *Struttura e contenuto della nuova rilevazione*

Oggetto: La rilevazione raccoglie informazioni sugli accordi di esternalizzazione di funzioni aziendali di intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sui relativi fornitori di servizi e sui subfornitori, ove presenti.

Frequenza e date di riferimento: la segnalazione ha periodicità annuale, con data di riferimento 31 dicembre. Gli intermediari sono tenuti a fornire le informazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in tempo utile per l'avvio delle attività in ambito SREP.

Prima applicazione: la prima segnalazione sarà riferita al 31 dicembre 2022. In sede di prima applicazione delle disposizioni segnaletiche, si prevedrebbe un congruo termine per l'invio dei dati, per consentire l'adeguamento dei sistemi operativi degli intermediari ai nuovi obblighi.

Piattaforma: la segnalazione sarà trasmessa tramite il canale Infostat.

Formato della segnalazione: XML.

Base normativa: la nuova segnalazione è adottata in conformità con le previsioni del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che conferiscono alla Banca

⁽¹⁾ A giugno 2021 il *Financial Stability Board* (FSB) ha pubblicato un *discussion paper* per incentivare la discussione tra autorità, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi su come identificare, gestire e attenuare i rischi di funzioni per gli intermediari e per il complessivo sistema finanziario derivanti dal ricorso all'esternalizzazione. Cfr. <https://www.fsb.org/2021/06/outsourcing-and-third-party-risk-overview-of-responses-to-the-public-consultation/>.

⁽²⁾ EBA *Guidelines on outsourcing arrangements* (EBA/GL/2019/02).

⁽³⁾ ESMA *Guidelines on outsourcing to cloud service providers* (ESMA 50-164-4285).

⁽⁴⁾ Il regolamento DORA si applica a un'ampia gamma di intermediari, tra cui banche, SIM, gestori del risparmio, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, infrastrutture di mercato, assicurazioni, fornitori ed emittenti di servizi in *crypto-asset*.

⁽⁵⁾ Gli obblighi segnaletici previsti in DORA riguarderanno sia gli accordi di esternalizzazione di funzioni ICT sia le forniture di servizi tecnologici che non configurano *outsourcing*. Al riguardo, sono previsti specifici standard tecnici di regolamentazione e di attuazione che saranno sviluppati dalle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA).

⁽⁶⁾ La rilevazione ha coinvolto 866 soggetti (di cui 396 banche, anche significative, 60 SIM, 168 Gestori di fondi, 202 intermediari finanziari e 40 IP e IMEL); sono stati censiti oltre 10.500 contratti, 2.524 fornitori di servizi e 1.018 subfornitori.

⁽⁷⁾ La nuova rilevazione è in larga parte allineata alla rilevazione in materia di esternalizzazione predisposta nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Al fine di ridurre gli oneri in capo agli intermediari, la rilevazione proposta a livello nazionale è stata disegnata per risultare complementare alla rilevazione condotta dalla BCE sulle banche e i gruppi significativi. L'integrazione dei dati raccolti con le due segnalazioni (quella condotta in ambito SSM con riferimento a soggetti significativi italiani e quella a livello nazionale) consentirà di comprendere a pieno il fenomeno dell'esternalizzazione in Italia.

d'Italia poteri di vigilanza informativa per l'esercizio dell'attività di supervisione su banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica ⁽⁸⁾, nonché intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio per le finalità della vigilanza attribuite alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5 del TUF ⁽⁹⁾.

Ambito di applicazione: la rilevazione si applica a livello individuale e consolidato a tutti gli intermediari vigilati italiani (banche e gruppi bancari meno significativi; intermediari finanziari e gruppi finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 TUB; SIM e gruppi di società di investimento; istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica; società di gestione del risparmio; SICAV e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni) ¹⁰. Sono esclusi dalla rilevazione gli operatori del microcredito e le succursali italiane di banche estere, nonché i gruppi e gli enti significativi e gli intermediari non bancari che appartengono a gruppi bancari significativi (le informazioni relative a questi soggetti sono infatti raccolte nell'ambito della nuova segnalazione della BCE in materia di esternalizzazione).

Informazioni richieste: sono richieste informazioni generali per tutti gli accordi di *outsourcing* e informazioni aggiuntive per gli accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, per i quali si ritiene necessario un maggiore livello di dettaglio. Vengono di seguito riassunte le informazioni richieste, descritte dettagliatamente nelle Istruzioni.

Per tutti i contratti di outsourcing:

- informazioni sul contratto (data inizio/scadenza/rinnovo; eventuale periodo di preavviso per il fornitore e per l'intermediario; costo annuo stimato; esternalizzazione infra-gruppo; data ultima valutazione a FEI, valutazione della conformità alle norme applicabili);
- firmatario del contratto (codice AS, codice LEI);
- utilizzatore del contratto (codice AS, codice LEI);
- categoria funzione esternalizzata ed eventuale descrizione;
- informazioni sul fornitore di servizi (ad esempio codice AS, codice della capogruppo; codice LEI; denominazione autorità di vigilanza competente; trattamento di dati personali; natura dati memorizzati nel *cloud*);
- se l'attività è basata sul *cloud computing*, il tipo di modello *cloud* utilizzato (IaaS, PaaS o SaaS) e il modello di accessibilità e proprietà del *cloud* (ibrido, privato, pubblico, di comunità);
- dati sul fornitore di servizi *cloud* (qualora il fornitore di servizi si avvalga di servizi *cloud* generali erogati da parti terze che non ricadano nella qualifica di esternalizzazione e/o che non riguardino lo specifico contratto di *outsourcing* oggetto di segnalazione) ¹¹.

Informazioni aggiuntive per i contratti di outsourcing di funzioni essenziali o importanti:

- informazioni sull'ultima valutazione dei rischi (data e risultati);
- organo decisionale che ha approvato il contratto (es. Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato/Direttore generale, Responsabile di area, altro);
- normativa applicabile;
- informazioni sull'ultima verifica di audit (data);
- livello di sostituibilità del fornitore (facile/medio/difficile);

⁽⁸⁾ Cfr. articoli 51, 66, 108, 114-*quinquies*.2 e 114-*quaterdecies* del TUB, rispettivamente per banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, IMEL e IP.

⁽⁹⁾ Cfr. articolo 6-*bis* del TUF per i soggetti che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

⁽¹⁰⁾ Nel caso di applicazione della rilevazione su base consolidata, le società capogruppo di gruppi bancari meno significativi e quelle di gruppi finanziari e le imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento segnalano i contratti di esternalizzazione propri e quelli sottoscritti dai componenti italiani del gruppo secondo le modalità indicate nelle disposizioni segnaletiche (sono inclusi i contratti stipulati dalle società strumentali italiane appartenenti al gruppo, qualora gli utilizzatori del contratto siano intermediari del gruppo stesso).

⁽¹¹⁾ Questa informazione consente di cogliere a pieno il fenomeno del ricorso a fornitori di servizi *cloud*, che potrebbe non essere ricompreso nelle categorie tradizionali considerate nell'ambito della disciplina in materia di esternalizzazione.

- possibilità di reinternalizzare l’attività (facile/media/difficile);
- impatto dell’interruzione dell’attività esternalizzata (basso, medio, alto);
- funzione critica in termini di tempo;
- possibilità di subesternalizzazione;
- motivazione FEI;
- individuazione del fornitore/i alternativo/i (se presente/i);
- informazioni su eventuali subfornitori (se presenti; incluso il paese di memorizzazione dei dati e quello di erogazione dei servizi).

Allineamento con le norme europee e con la rilevazione BCE per le banche significative: le informazioni richieste nella rilevazione sono coerenti con i dati che gli intermediari sono tenuti a riportare nel registro delle attività esternalizzate previsto dai richiamati Orientamenti dell’EBA e, limitatamente ai fornitori di servizi *cloud*, da quelli dell’ESMA.

Il contenuto della rilevazione è inoltre in larga parte allineato con la rilevazione in materia di esternalizzazione che la BCE ha sviluppato, nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, per raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione delle banche e dei gruppi bancari significativi. Gli unici scostamenti – che non comportano oneri significativi per gli intermediari vigilati – riguardano la richiesta di fornire:

- i. il codice Anagrafe Soggetti (codice AS) dei fornitori di servizi; tenuto conto della sua elevata diffusione, nelle rilevazioni nominative raccolte dalla Banca d’Italia, il codice AS è stato scelto come identificativo univoco per le terze parti; esso consente inoltre di sfruttare i dati anagrafici già presenti nell’archivio Anagrafe Soggetti;
- ii. dati sui soggetti terzi fornitori di servizi cloud di cui si servono su base continuativa i fornitori di servizi dell’intermediario per l’erogazione di servizi *cloud*, anche qualora questi soggetti terzi non siano considerati nel contratto di esternalizzazione oggetto di segnalazione; questa informazione consente di cogliere a pieno il fenomeno del ricorso a fornitori di servizi *cloud*, e le eventuali relazioni tra questi *service provider*, anche qualora i servizi erogati non ricadano nel perimetro dell’esternalizzazione oppure non riguardino specificamente il contratto di *outsourcing* di un soggetto vigilato;
- iii. il costo annuo stimato di tutti i contratti di esternalizzazione. La rilevazione BCE richiede questa informazione soltanto per i contratti di funzioni essenziali o importanti, in linea con le norme europee. Sulla base dell’esperienza maturata della segnalazione del 2020, si ritiene opportuno richiedere questa informazione sempre, indipendentemente dalla criticità o importanza dell’attività esternalizzata, perché il costo del contratto è utile non soltanto per valutare l’impegno economico per l’intermediario, ma anche per intercettare il livello di concentrazione dei fornitori di servizi (ad esempio, a parità di numero di contratti, questo dato consente di cogliere il diverso peso specifico degli accordi di esternalizzazione);
- iv. i dati relativi al firmatario e all’utilizzatore (o agli utilizzatori) del contratto. In linea con la rilevazione BCE, sono previste due voci distinte (una per il firmatario, l’altra per l’utilizzatore o gli utilizzatori) per cogliere i casi in cui il contratto è sottoscritto da un’entità ma prevede l’erogazione di servizi a più soggetti vigilati (ad es. nel caso di un contratto di esternalizzazione stipulato dalla capogruppo – o da altra entità del gruppo – ma con più utilizzatori nell’ambito dello stesso gruppo). Queste informazioni, facoltative nella rilevazione della BCE, sono state ritenute rilevanti per avere un quadro esaustivo del fenomeno e, pertanto, sono richieste obbligatoriamente, ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ La rilevazione della BCE include come obbligatorie soltanto le informazioni che le banche devono tenere nel proprio registro delle attività esternalizzate in linea con i paragrafi 54 e 55 degli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione. Gli Orientamenti non prevedono alcuna distinzione tra firmatari e utilizzatori del contratto, e richiedono di raccogliere dati su questi ultimi soltanto nel caso di contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.

Domande agli intermediari

Si sollecitano i commenti, puntuali e circostanziati, degli intermediari sui seguenti punti. Si terrà conto di queste informazioni nella fase di finalizzazione della presente segnalazione.

1. **informazioni sui costi** per gli intermediari derivanti dai nuovi obblighi segnaletici ed eventuali proposte al riguardo;
2. **informazioni sulle tempistiche** necessarie all'adeguamento al nuovo regime segnaletico;
3. **proposte di revisione delle disposizioni segnaletiche (Istruzioni e/o Schema di segnalazione)**, che indichino in modo dettagliato sia gli attributi e/o le voci da eliminare/modificare, sia le ragioni alla base della richiesta di revisione;
4. **proposte di semplificazione**, purché assicurino la raccolta dei dati necessari per l'analisi e la valutazione del fenomeno dell'*outsourcing*;
5. **eventuali ulteriori aspetti** che gli intermediari ritengano meritevoli di commenti.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI PER I SOGGETTI VIGILATI



Indice

<i>Premessa</i>	pag.	3
Capitolo 1 – Istruzioni.....	pag.	5
<i>Sezione I – Disposizioni di carattere generale</i>	pag.	6
<i>Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici</i>	pag.	10
Capitolo 2 – Norme transitorie.....	pag.	24
<i>Norme transitorie</i>	pag.	25
Allegati.....	pag.	26
<i>Allegato 1 – Elenco delle categorie delle attività esternalizzate</i>	pag.	27
<i>Allegato 2 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della rilevazione ...</i>	pag.	30
<i>Allegato 3 – Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti. Individuazione del codice e censimento delle terze parti</i>	pag.	33

Premessa

La rilevazione ha per oggetto informazioni sulle funzioni esternalizzate – in particolare se essenziali o importanti – da parte degli intermediari vigilati, sui contratti di esternalizzazione, sui fornitori di servizi e sugli eventuali subfornitori utilizzati.

L'introduzione della nuova rilevazione risponde all'esigenza di acquisire in forma strutturata informazioni sugli accordi di esternalizzazione di funzioni aziendali dei soggetti vigilati; questi dati sono funzionali all'analisi e al monitoraggio dei rischi derivanti dal ricorso a terze parti per la stabilità dei singoli intermediari e del complessivo sistema bancario e finanziario. Le informazioni sono necessarie per l'esercizio dell'attività di vigilanza e, in particolare, per l'individuazione e la valutazione di eventuali situazioni di concentrazione di fornitori di servizi, in linea le previsioni delle norme europee ⁽¹⁾.

Con riferimento ai contratti di esternalizzazione, la segnalazione raccoglie informazioni sui soggetti vigilati che sono firmatari degli accordi e, ove diversi, sui soggetti che utilizzano i servizi prestati dai fornitori (c.d. utilizzatori), sui fornitori di servizi ai quali lo svolgimento delle funzioni aziendali è affidato (fornitori) e sugli eventuali subfornitori, ove presenti.

In particolare, nella segnalazione si richiede agli intermediari di fornire sempre – salvo diversamente indicato nelle Istruzioni per la compilazione – le seguenti informazioni:

- **per tutti gli accordi di esternalizzazione:** informazioni su contratti (es. durata, termini di rinnovo e di preavviso, costo), entità che firmano i contratti e fruiscono dei relativi servizi, fornitori (da segnalare con il codice Anagrafe Soggetti), caratteristiche della funzione esternalizzata (es. categoria e data in cui ne è stata valutata l'essenzialità e l'importanza) e modello di *cloud* utilizzato in caso di servizi gestiti tramite l'utilizzo del *cloud computing*, ecc.;
- **per gli accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti (FEI)**, in aggiunta alle precedenti: informazioni di tipo organizzativo (es. organo deliberante), valutativo (es. valutazione di rischio e di sostituibilità del fornitore), su ammissibilità ed eventuale presenza di subfornitori, ecc.

Le presenti disposizioni disciplinano lo schema di segnalazione, il sistema delle codifiche e le istruzioni per la produzione e l'inoltro dei flussi informativi che i soggetti vigilati devono inviare in modalità strutturata alla Banca d'Italia con cadenza annuale. Nel Capitolo 1 sono riportate le disposizioni generali relative alla segnalazione (Sezione I) e le istruzioni per la compilazione delle singole voci e sottovoci (Sezione II).

La rilevazione prevede l'invio di dati su sei fenomeni principali: 1) Informazioni sul contratto (Voce 1000); 2) Firmatario contratto (Voce 1010); 3) Utilizzatore contratto (Voce 1020); 4) Categoria funzione esternalizzata (Voce 1030); 5) Fornitore (Voce 1040); 6) Funzione essenziale o importante (FEI) (Voce 1050). Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie salvo diversamente specificato.

⁽¹⁾ In particolare, gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) e gli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (ESMA50-164-4285).

Premessa

Nella rilevazione sono richieste informazioni sia sul firmatario del contratto, sia sul soggetto o sui soggetti (c.d. utilizzatore/i) che si avvalgono dei servizi prestati dal fornitore nell'ambito dell'accordo. È stato necessario prevedere due voci distinte (una per il firmatario, l'altra per il/gli utilizzatore/i) per cogliere i casi in cui il contratto è sottoscritto da una entità ma prevede l'erogazione di servizi a più soggetti vigilati (ad es. nel caso di un contratto che è sottoscritto dalla capogruppo ma che prevede più utilizzatori nell'ambito di un gruppo). Qualora invece il firmatario e l'utilizzatore del contratto coincidano, il segnalante dovrà compilare entrambi i campi della segnalazione con le medesime informazioni.

Alcune sottovoci sono previste soltanto con riferimento alle caratteristiche del fenomeno "fornitore" (relativamente al paese di memorizzazione dei dati e di erogazione dei servizi e, se rilevante, ai modelli di *cloud*) e del fenomeno "funzione essenziale o importante" o FEI (per quanto riguarda alcune caratteristiche della FEI, la presenza di eventuali fornitori alternativi e/o subfornitori).

Tra gli attributi delle voci e sottovoci assume particolare importanza il codice Anagrafe Soggetti (codice AS), che dovrà essere segnalato per tutti i fornitori, gli eventuali subfornitori e la capogruppo del gruppo di appartenenza di questi soggetti, ove presente. Qualora il codice AS di questi soggetti non sia disponibile, agli intermediari si fa richiesta di attivarsi per chiedere alla Banca d'Italia il censimento dei soggetti nell'anagrafe e la generazione del relativo codice (cfr. Allegato 3). La disponibilità di questi codici assume particolare valenza perché consente di sfruttare le informazioni anagrafiche già presenti nelle basi di dati tenute dalla Banca d'Italia. Ciò riduce il rischio di segnalazioni non corrette e gli oneri segnaletici per gli intermediari.

Capitolo 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Capitolo 1

ISTRUZIONI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
- art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, il potere di richiedere alla capogruppo la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 108, comma 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, inter alia, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB;
- art. 108, comma 4, il quale prevede che gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 109, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di esercitare la vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari e sulle relative capogruppo, inclusi i poteri di impartire disposizioni generali concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, tra l'altro in materia di organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 114-*quinquies*.2, comma 1, il quale prevede che gli istituti di moneta elettronica inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

Capitolo 1 – Istruzioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 114-*quinquies*.2, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di moneta elettronica;
- art. 114-*quaterdecies*, comma 1, il quale prevede che gli istituti di pagamento inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 114-*quaterdecies*, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

e inoltre, dalle seguenti disposizioni del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

- art. 6, comma 1, lettera *c-bis*, che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con riferimento agli obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio tra l'altro in materia di requisiti generali di organizzazione, esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività;
- art. 6-*bis*, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia possa chiedere ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, nell'ambito delle competenze previste all'articolo 5 del TUF, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

Vengono inoltre in rilievo:

- i seguenti documenti pubblicati da istituzioni comunitarie e organismi internazionali: Autorità bancaria europea (EBA), “*Orientamenti in materia di esternalizzazione*” (EBA/GL/2019/02), 25 febbraio 2019; Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), “*Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud*” (ESMA50-164-4285), 10 maggio 2021.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, ai seguenti intermediari quando non appartenenti a un gruppo bancario significativo⁽¹⁾ o meno significativo iscritto all'albo previsto dall'art. 64 TUB, a un gruppo finanziario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 TUB o a un gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF:

¹ Le informazioni sulle esternalizzazioni degli intermediari appartenenti a gruppi bancari significativi sono oggetto di apposita rilevazione a cura della BCE. Per ridurre gli oneri in capo agli intermediari, la presente proposta di segnalazione è complementare alla rilevazione condotta dalla BCE; il quadro completo sul fenomeno dell'*outsourcing* in Italia è dato dall'analisi, a cura della Banca d'Italia, dei dati raccolti nelle due segnalazioni.

Capitolo 1 – Istruzioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- a) banche italiane meno significative;
 - b) intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie iscritte nella sezione separata del medesimo albo;
 - c) istituti di pagamento;
 - d) istituti di moneta elettronica;
 - e) società di gestione del risparmio;
 - f) SICAV e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
 - g) SIM di classe 2 e 3;
- su base consolidata:
- a) alle capogruppo di gruppi bancari meno significativi iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 TUB;
 - b) alle capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
 - c) alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF.

Nel caso di applicazione delle presenti disposizioni su base consolidata:

- la capogruppo o l'impresa madre nell'UE segnala alla Banca d'Italia soltanto i contratti di esternalizzazione sottoscritti dalla stessa e dai componenti italiani del gruppo. Nei casi di contratti stipulati da società strumentali italiane, la segnalazione è dovuta solo con riferimento ai contratti di esternalizzazione per i quali gli utilizzatori sono intermediari appartenenti al gruppo ⁽²⁾;
- sono esclusi dall'obbligo segnaletico gli accordi di esternalizzazione effettuati dagli operatori del microcredito inclusi nel gruppo.

3. Frequenza, termini e modalità di invio

La segnalazione ha periodicità annuale con data di riferimento 31 dicembre. Gli intermediari sono tenuti a inviare i dati alla Banca d'Italia entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di riferimento.

La prima segnalazione è riferita al 31 dicembre 2022.

Le informazioni sono trasmesse tramite la piattaforma INFOSTAT.

4. Valuta di segnalazione

² Nella rilevazione si richiedono informazioni sia sul firmatario del contratto, sia sul soggetto o sui soggetti (c.d. utilizzatore/i) che si avvalgono dei servizi del fornitore nell'ambito dell'accordo, per cogliere i casi in cui il contratto è sottoscritto da un'entità ma prevede l'erogazione di servizi a più soggetti vigilati (ad es. nell'ambito di un gruppo). La capogruppo invia un'unica segnalazione distinguendo le informazioni per ciascuna componente del gruppo attesa.

Gli importi oggetto di segnalazione sono espressi in **unità di euro**.

Gli importi in valuta sono indicati nel loro controvalore in euro, utilizzando i tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca centrale europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute si applicano i tassi di cambio comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici ⁽³⁾.

I dati in euro sono arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

5. Individuazione e attribuzione del codice Anagrafe Soggetti (codice AS)

Gli intermediari segnalano i fornitori, gli eventuali subfornitori e, ove presenti, le entità capogruppo del fornitore e del subfornitore, mediante l'utilizzo del **codice Anagrafe Soggetti** (codice AS) ⁽⁴⁾. Nell'[Allegato 3](#) sono indicate le modalità con cui gli enti segnalanti possono individuare il codice AS dei fornitori di servizi, degli eventuali subfornitori e, ove presenti, delle entità capogruppo di fornitori e subfornitori; nel caso in cui questi soggetti non siano già registrati nell'anagrafe, sono fornite indicazioni per richiederne il censimento alla Banca d'Italia ⁽⁵⁾.

³ Reuter, Telerate, ecc.

⁴ L'Anagrafe Soggetti è il registro di riferimento che gli enti tenuti agli obblighi segnaletici a carattere nominativo utilizzano per lo scambio informativo con la Banca d'Italia. Il Codice AS è un codice univoco con il quale una persona fisica o giuridica viene identificata negli archivi anagrafici di Banca d'Italia.

⁵ Cfr. Allegato 3. Le motivazioni alla base della richiesta del codice AS sono illustrate nella Premessa.

SEZIONE II

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FLUSSI SEGNALETICI

1. Informazioni sul contratto di esternalizzazione

VOCE: 1000

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Data inizio

Data di inizio del contratto, intesa come la data di avvio dell'esternalizzazione.

Data scadenza

Data di fine del contratto, intesa come la data di cessazione dell'esternalizzazione.

Da valorizzare con un codice residuale se il contratto non ha una scadenza definita (cfr. allegato 2).

Data prossimo rinnovo

Data prevista per l'eventuale rinnovo, indicata nel contratto o pianificata tra le parti.

Da valorizzare con un codice residuale se il rinnovo non è previsto (cfr. allegato 2).

Periodo preavviso per fornitore

Numero minimo di giorni di preavviso che l'intermediario è tenuto a dare al fornitore di servizi quando intende porre fine al contratto di esternalizzazione.

Da valorizzare con un codice residuale se il preavviso non è previsto (cfr. allegato 2).

Periodo preavviso per intermediario

Numero minimo di giorni di preavviso che il fornitore è tenuto a dare all'intermediario quando intende porre fine al contratto di esternalizzazione.

Da valorizzare con un codice residuale se il preavviso non è previsto (cfr. allegato 2).

Costo annuo stimato

Costo complessivo sostenuto dall'intermediario vigilato per la prestazione dei servizi esternalizzati nell'anno di riferimento. Qualora il contratto sia stato attivato o modificato nel corso dell'anno di riferimento, l'importo segnalato riflette i costi sostenuti relativamente al periodo di attivazione del contratto e tiene conto di eventuali modifiche del contratto che possano aver influito sul costo stimato per l'anno di riferimento.

Esternalizzazione infragruppo

Indica se il fornitore appartiene allo stesso gruppo (in termini di perimetro di consolidamento contabile o prudenziale) o allo stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) dell'intermediario che esternalizza le funzioni. Nel caso in cui il fornitore di servizi subesternalizzi a sua volta **tutte le attività** a un subfornitore di servizi esterno al gruppo o all'IPS, il contratto non va considerato come infragruppo.

I valori ammessi sono "Si", "No".

Data ultima valutazione a FEI

La data più recente nella quale è stata effettuata la valutazione della essenzialità o importanza della funzione esternalizzata.

Valutazione conformità

Indica se il contratto di esternalizzazione è stato esaminato e se è stata accertata la sua conformità a leggi, regolamenti, disposizioni europee e nazionali, indicazioni da parte delle autorità di vigilanza (ad es. da parte dell'ufficio legale o della funzione di *compliance* del soggetto che esternalizza).

I valori ammessi sono "Si", "No".

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

2. Informazioni sul firmatario del contratto

VOCE: 1010

FIRMATARIO CONTRATTO

Soggetto, diverso dal fornitore di servizi, firmatario del contratto di esternalizzazione. Il soggetto firmatario può coincidere o essere diverso dal soggetto o dai soggetti che esternalizzano le proprie funzioni nell'ambito del contratto (c.d. utilizzatore/i).

Per ciascun contratto deve essere presente almeno una occorrenza della presente voce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Firmatario

Codice AS del soggetto, diverso dal fornitore di servizi, firmatario del contratto.

Codice LEI

Il codice LEI¹ del soggetto firmatario.

Da valorizzare con un codice residuale se il firmatario non dispone di un codice LEI (cfr. allegato 2).

¹ Il codice LEI (*Legal Entity identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo [Standard ISO 17442](#), sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). È un codice di identificazione univoca internazionale delle persone giuridiche. La raccomandazione europea ESRB\2020\12 “*on identification of legal entities*” raccomanda l'utilizzo del codice nelle segnalazioni finanziarie per individuare l'entità giuridica soggetta all'obbligo di segnalazione e qualsiasi altra entità giuridica oggetto di segnalazione che abbia un codice LEI.

3. Informazioni sull'utilizzatore o sugli utilizzatori del contratto

VOCE: 1020

UTILIZZATORE CONTRATTO

Soggetto vigilato che utilizza i servizi forniti dal fornitore di servizi nell'ambito del contratto di esternalizzazione. L'utilizzatore può coincidere o può essere diverso dal soggetto firmatario del contratto, diverso dal fornitore di servizi.

Per ciascun contratto deve essere presente almeno una occorrenza della presente voce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Utilizzatore

Codice AS del soggetto che utilizza i servizi forniti dal fornitore di servizi nell'ambito del contratto di esternalizzazione.

Codice LEI

Il codice LEI² del soggetto che utilizza i servizi forniti dal fornitore di servizi nell'ambito del contratto di esternalizzazione.

Da valorizzare con un codice residuale se il soggetto utilizzatore (o i soggetti utilizzatori) non dispone (dispongono) di un codice LEI (cfr. allegato 2).

² Il codice LEI (*Legal Entity identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo [Standard ISO 17442](#), sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). È un codice di identificazione univoca internazionale delle persone giuridiche. La raccomandazione europea ESRB\2020\12 "*on identification of legal entities*" raccomanda l'utilizzo del codice nelle segnalazioni finanziarie per individuare l'entità giuridica soggetta all'obbligo di segnalazione e qualsiasi altra entità giuridica oggetto di segnalazione che abbia un codice LEI.

4. Informazioni sulla tipologia di attività esternalizzata

VOCE: 1030

CATEGORIA FUNZIONE ESTERNALIZZATA

Per ciascun contratto deve essere presente almeno una occorrenza della presente voce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Categoria funzione esternalizzata

Codice identificativo della categoria alla quale è riconducibile l'attività esternalizzata. Nell'allegato 1 si fornisce un elenco delle categorie di attività esternalizzate.

Descrizione funzione esternalizzata

Breve descrizione della funzione esternalizzata.

Da indicare solo nel caso in cui la categoria dell'attività esternalizzata si qualifica come "Altro" (ad esempio, "Servizi di pagamento: Altro").

Da valorizzare con un codice residuale se non indicata (cfr. allegato 2).

5. Informazioni sul fornitore (voci e sottovoci)

VOCE: 1040

FORNITORE

Per tutte le sottovoci è prevista la classificazione per:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Fornitore

Codice AS del fornitore di servizi.

02 INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Per ciascun contratto deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Capogruppo

Codice AS della capogruppo del fornitore di servizi.

Da valorizzare con un codice residuale se il fornitore non appartiene a un gruppo (cfr. allegato 2).

Codice LEI

Il codice LEI³ del fornitore di servizi.

Da valorizzare con un codice residuale se il fornitore di servizi non dispone di un codice LEI (cfr. allegato 2).

Denominazione autorità di vigilanza

Denominazione dell'autorità di vigilanza del fornitore di servizi, ove presente.

³ Il codice LEI (*Legal Entity identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo [Standard ISO 17442](#), sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). È un codice di identificazione univoca internazionale delle persone giuridiche. La raccomandazione europea B2\ESRB\2020\12 “*on identification of legal entities*” raccomanda l'utilizzo del codice nelle segnalazioni finanziarie per individuare l'entità giuridica soggetta all'obbligo di segnalazione e qualsiasi altra entità giuridica oggetto di segnalazione che abbia un codice LEI.

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

Trattamento dati personali

Indica se il fornitore tratta dati personali nell'ambito di o per la prestazione delle funzioni esternalizzate.

I valori ammessi sono "Si", "No".

Natura dati memorizzati nel *cloud*

Breve descrizione della natura dei dati memorizzati nel *cloud*.

Da valorizzare con un codice residuale se l'attività esternalizzata non è svolta sul *cloud* (cfr. allegato 2).

04 PAESE MEMORIZZAZIONE DATI

Paese nel quale il fornitore di servizi memorizza i dati relativi alla prestazione delle funzioni esternalizzate.

Nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

È richiesta la seguente informazione:

Paese

Identificativo del paese

06 PAESE EROGAZIONE SERVIZI

Paese dal quale il fornitore di servizi eroga i servizi esternalizzati.

Nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Paese

Identificativo del paese

08 CLOUD SERVICE MODEL

Da non segnalare se la funzione esternalizzata non è basata sul *cloud* (cfr. *infra*). Se invece la funzione esternalizzata è basata sul *cloud*, nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore, deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Cloud model

Identificativo del *cloud service model* dei servizi ICT a supporto delle attività esternalizzate. L'esternalizzazione si ritiene basata sul *cloud* se il fornitore si avvale su base continuativa di servizi *cloud* offerti da terze parti, anche qualora queste ultime non siano menzionate nel contratto di esternalizzazione oggetto di segnalazione.

I servizi di *cloud computing* si distinguono in tre modelli, a seconda di quanta parte dello *stack* tecnologico è offerta e controllata dal fornitore (ad es. la sola infrastruttura, i servizi di piattaforma *software* di base, l'intero *software*, altri componenti o combinazioni): "IaaS (Infrastructure as a Service)", "PaaS (Platform as a Service)" e "SaaS (Software as a Service)".

Da valorizzare con il codice "Altro" se il *cloud service model* non ricade in nessuno dei tre modelli elencati.

10 CLOUD DEPLOYMENT MODEL

Da non segnalare se la funzione esternalizzata non è basata sul *cloud* (cfr. *infra*). Se invece la funzione esternalizzata è basata sul *cloud*, nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore, deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Cloud model

Identificativo del *cloud deployment model* dei servizi ICT a supporto delle funzioni esternalizzate. L'esternalizzazione si ritiene basata sul *cloud* se il fornitore si avvale su base continuativa di servizi *cloud* offerti da terze parti, anche qualora queste ultime non siano menzionate nel contratto di esternalizzazione oggetto di segnalazione.

Il *deployment model* definisce l'accessibilità e la proprietà dei servizi *cloud*, ovvero chi li controlla e dove sono collocati (ad es. servizi *cloud* accessibili a tutti, esclusivi per singola organizzazione o per un insieme di organizzazioni, misti) secondo le seguenti classificazioni: "Public Cloud", "Private Cloud", "Hybrid Cloud", "Community Cloud".

12 FORNITORE CLOUD

Soggetto terzo che offre al fornitore di servizi i servizi *cloud* per le funzioni esternalizzate⁴.

⁴ Ad esempio, il fornitore *cloud* andrà segnalato nel caso in cui l'intermediario vigilato A esternalizzi al fornitore di servizi B le segnalazioni di vigilanza e il fornitore di servizi B si avvalga per l'erogazione di questo servizio di

Da non segnalare se il fornitore non si avvale di servizi *cloud* offerti da terze parti. Qualora il fornitore si avvalga di servizi *cloud* offerti da terze parti, nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore, deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Fornitore cloud

Codice AS del soggetto che fornisce i servizi *cloud*.

un'applicazione propria (o fornita da una terza parte C), che è ospitata nel *cloud* di un'ulteriore terza parte D (ad es. *Big Tech*): in questo caso, il fornitore *cloud* da indicare in questa sottovoce è la terza parte D.

VOCE: 1050

FUNZIONE ESSENZIALE O IMPORTANTE (FEI)

Informazioni richieste per i soli contratti di esternalizzazione di funzioni classificate come essenziali o importanti (FEI).

Per tutte le sottovoci, ad eccezione delle sottovoci 08, 10 e 12, è prevista la classificazione per:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

02 INFORMAZIONI SULLA FEI

Data ultima valutazione rischi

La data più recente in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione cui il contratto si riferisce.

Da valorizzare con un codice residuale se non è stata condotta alcuna valutazione dei rischi (cfr. allegato 2).

Esito valutazione rischi

Livello di rischio di esternalizzazione risultante dalla valutazione più recente, secondo la scala "Rischio basso", "Rischio medio", "Rischio alto".

Nell'individuazione del livello, i soggetti segnalanti tengono conto, tra l'altro, dell'impatto dell'accordo di esternalizzazione in termini di: rischi operativi, compresi rischi legali e reputazionali; rischi di concentrazione; rischi derivanti dalla facoltà di subesternalizzare e dall'utilizzo di complesse catene di subfornitori; rischi connessi con il paese in cui ha sede il fornitore o dove sono conservati i dati o da cui sono erogati i servizi.

Da valorizzare con un codice residuale se non è stata condotta alcuna valutazione dei rischi (cfr. allegato 2).

Organo decisionale

Organo decisionale che ha approvato il contratto di esternalizzazione da individuare tra i seguenti: "Consiglio di amministrazione", "Comitato esecutivo", "Amministratore Delegato / Direttore Generale", "Responsabile di area", "Altro".

Normativa applicabile

Normativa alla quale il contratto è soggetto (es. italiana, europea, ecc.).

Data ultima verifica audit

Data nella quale ha avuto luogo la verifica di audit più recente sulle funzioni svolte dai fornitori di servizi. Ci si riferisce alle verifiche di audit condotte da personale qualificato dell'utilizzatore, da un team congiunto con altri utilizzatori dello stesso fornitore di servizi o da terze parti incaricate dall'utilizzatore. Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche dell'internal audit del fornitore di servizi stesso, al monitoraggio periodico o alla revisione della valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore.

Da valorizzare con un codice residuale se non è stata condotta alcuna verifica di audit (cfr. allegato 2).

Data prossima verifica audit

Data in cui è pianificata la prossima verifica di audit sulle funzioni svolte dal fornitore di servizi. Ci si riferisce alle verifiche di audit condotte da personale qualificato dell'utilizzatore, da un team congiunto con altri utilizzatori dello stesso fornitore di servizi o da terze parti incaricate dall'utilizzatore. Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche dell'internal audit del fornitore di servizi stesso, al monitoraggio periodico o alla revisione della valutazione dei rischi dell'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore.

Da valorizzare con un codice residuale se non è stata pianificata alcuna verifica di audit (cfr. allegato 2).

Sostituibilità fornitore

Livello di sostituibilità del fornitore di servizi, secondo la scala "Facile", "Media", "Difficile".

Nell'individuazione del livello di sostituibilità, gli enti segnalanti tengono conto, tra l'altro: dell'effettiva presenza sul mercato di fornitori di servizi alternativi in grado di prestare il medesimo servizio a parità di prestazioni, costi e condizioni, e in considerazione dei tempi di migrazione dei dati e delle esigenze di continuità operativa.

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

Reinternalizzazione

Livello di difficoltà in caso di eventuale reinternalizzazione della funzione esternalizzata, secondo la scala "Facile", "Media", "Difficile".

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

Impatto interruzione

Impatto di un'eventuale interruzione della funzione esternalizzata, secondo la scala "Basso", "Medio", "Alto".

Gli enti segnalanti tengono conto del potenziale impatto dell'interruzione almeno su: rispetto delle disposizioni e degli obblighi normativi; livello di esposizione ai rischi; continuità operativa; conto economico; solidità e sostenibilità finanziaria.

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

Funzione critica in termini di tempo

Indica se la funzione esternalizzata è ritenuta critica in termini di tempo (es. con riferimento ai tempi di esecuzione della funzione esternalizzata).

I valori ammessi sono “Si”, “No”.

Subesternalizzazione

Indica se il contratto consente il ricorso alla subesternalizzazione.

I valori ammessi sono “Si”, “No”.

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

04 MOTIVAZIONE FEI

Motivazione della classificazione come essenziale o importante della funzione esternalizzata.

Per i contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Motivazione FEI

Motivazione che ha determinato la classificazione della funzione come essenziale o importante; da individuare tra le seguenti: “rispetto norme”, “risultati finanziari”, “solidità dei servizi”, “continuità dei servizi”, “riserva di legge”, “funzioni aziendali di controllo”.

06 FORNITORE ALTERNATIVO

Fornitore di servizi alternativo individuato. Il fornitore di servizi alternativo è il fornitore che potrebbe subentrare in sostituzione del fornitore di servizi firmatario del contratto di esternalizzazione.

Per i contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, se esistono fornitori alternativi, possono essere presenti più occorrenze della presente sottovoce.

Fornitore

Codice AS del fornitore di servizi alternativo.

Capogruppo

Codice AS della capogruppo del fornitore di servizi alternativo.

Da valorizzare con un codice residuale se il fornitore alternativo non appartiene a un gruppo (cfr. allegato 2).

SUBFORNITORE

Con le sottovoci 08, 10 e 12 sono richieste informazioni relative al subfornitore o ai subfornitori di servizi, ove presenti, con riferimento ai contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti; per tali sottovoci è prevista la classificazione per:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Fornitore

Codice AS del fornitore di servizi di riferimento (ossia il fornitore di servizi che ha subesternalizzato al subfornitore di servizi, in tutto o in parte, le funzioni esternalizzate nell'ambito del contratto di esternalizzazione).

Subfornitore

Codice AS del subfornitore di servizi.

08 INFORMAZIONI SUL SUBFORNITORE

Per i contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, se esistono subfornitori di servizi, possono essere presenti più occorrenze della presente sottovoce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Capogruppo

Codice AS della capogruppo del subfornitore di servizi.

Da valorizzare con un codice residuale se il subfornitore di servizi non appartiene a un gruppo (cfr. allegato 2).

Trattamento dati personali

Indica se il subfornitore di servizi tratta dati personali ai fini dello svolgimento delle funzioni esternalizzate.

I valori ammessi sono “Si”, “No”.

Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2).

10 PAESE MEMORIZZAZIONE DATI

Paese nel quale il subfornitore memorizza i dati.

Nell’ambito di un singolo contratto e con riferimento a un singolo fornitore di riferimento, per ciascun subfornitore deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Paese

Identificativo del paese.

12 PAESE EROGAZIONE SERVIZI

Paese dal quale il subfornitore eroga i servizi.

Nell’ambito di un singolo contratto e con riferimento a un singolo fornitore di servizi di riferimento, per ciascun subfornitore di servizi deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Paese

Identificativo del paese.

Capitolo 2

NORME TRANSITORIE

Capitolo 2

NORME TRANSITORIE

In deroga alle disposizioni del Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni segnaletiche gli intermediari inviano i dati alla Banca d'Italia entro il [31 maggio] dell'anno successivo alla data di riferimento.

In sede di prima applicazione, gli intermediari possono effettuare la richiesta di attribuzione del codice AS entro il [31 maggio] dell'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione.

Allegati

Allegato 1 – Elenco delle categorie delle attività esternalizzate

ALLEGATI

Allegati

Allegato 1 – Elenco delle categorie delle attività esternalizzate

ALLEGATO 1

Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate

Credito

1. Credito e cartolarizzazioni: Istruttoria
2. Credito e cartolarizzazioni: Monitoraggio
3. Credito e cartolarizzazioni: Valutazione
4. Credito e cartolarizzazioni: Incasso
5. Credito e cartolarizzazioni: Recupero crediti
6. Credito e cartolarizzazioni: Altro

Servizi di pagamento

7. Servizi di pagamento: Gestione dei conti di pagamento
8. Servizi di pagamento: Processing delle carte
9. Servizi di pagamento: Terminali
10. Servizi di pagamento: Frodi
11. Servizi di pagamento: Altro

Gestione collettiva del risparmio

12. Gestione collettiva: Gestione del portafoglio dei fondi
13. Gestione collettiva: Valutazione dei beni del fondo
14. Gestione collettiva: Property/facility/project management
15. Gestione collettiva: Valore della quota
16. Gestione collettiva: Altro

Servizi e attività di investimento

17. Servizi e attività di investimento: Gestione del portafoglio dei clienti
18. Servizi e attività di investimento: Anagrafe titoli
19. Servizi e attività di investimento: Transaction reporting e trasparenza
20. Servizi e attività di investimento: Pricing dei derivati
21. Servizi e attività di investimento: Trade repository
22. Servizi e attività di investimento: Altro

Funzioni aziendali di controllo

Allegati

Allegato 1 – Elenco delle categorie delle attività esternalizzate

- 23. Funzioni aziendali di controllo: Risk management
- 24. Funzioni aziendali di controllo: Compliance
- 25. Funzioni aziendali di controllo: Internal audit
- 26. Funzioni aziendali di controllo: AML
- 27. Funzioni aziendali di controllo: Altro

Sistema informativo

- 28. Sistema informativo: Full *outsourcing*
- 29. Sistema informativo: Centro dati operativo
- 30. Sistema informativo: Facility management
- 31. Sistema informativo: Application management
- 32. Sistema informativo: Help desk e manutenzione
- 33. Sistema informativo: Collegamenti di rete
- 34. Sistema informativo: Application Programming Interface (API)
- 35. Sistema informativo: Trasferimenti interbancari
- 36. Sistema informativo: Altro

Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza

- 37. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Segnalazioni Centrale dei Rischi e di vigilanza
- 38. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Contabilità generale e bilancio
- 39. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Altri adempimenti amministrativi e fiscali
- 40. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Middle office e back office
- 41. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Archivio documentale digitale o cartaceo
- 42. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Contabilità e rendicontazione dei fondi
- 43. Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza: Altro

Rapporti con la clientela

- 44. Rapporti con la clientela: Invio di documentazione di supporto
- 45. Rapporti con la clientela: Supporto clienti
- 46. Rapporti con la clientela: Gestione reclami
- 47. Rapporti con la clientela: Altro

Altre attività

Allegati

Allegato 1 – Elenco delle categorie delle attività esternalizzate

- 48. Altre attività: Gestione del patrimonio aziendale
- 49. Altre attività: Trattamento del contante
- 50. Altre attività: Attività ex GDPR
- 51. Altre attività: Ufficio legale
- 52. Altre attività: Risorse umane
- 53. Altre attività: Servizi di tesoreria
- 54. Altre attività: Segnalazione delle violazioni
- 55. Altre attività: Segnalazioni di operazioni sospette
- 56. Altre attività: Conservazione dati AML
- 57. Altre attività: Altro

Allegati

Allegato 2 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione

ALLEGATO 2**Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione**

ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI
<ul style="list-style-type: none"> • Fornitore • Subfornitore • Fornitore <i>cloud</i> • Firmatario • Utilizzatore • Capogruppo 	<p>Codice Anagrafe Soggetti, gestito dalla Banca d'Italia.</p> <p><i>Codice residuale: 999999999835 ("SOGGETTO NON CLASSIFICABILE 'ALIAS' VAL.RESIDUALE BI")</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Denominazione autorità di vigilanza • Descrizione funzione esternalizzata • Normativa applicabile • Natura dati memorizzati nel <i>cloud</i> 	<p>Valore alfanumerico.</p> <p><i>Codice residuale: " " (Un carattere "spazio")</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento dati personali • Esternalizzazione infra-gruppo • Valutazione conformità • Funzione critica in termini di tempo • Sub-esternalizzazione 	<p>Elenco di valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si • No <p><i>Nessun codice residuale</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data inizio • Data prossimo rinnovo • Data scadenza • Data ultima valutazione a FEI • Data ultima valutazione rischi • Data ultima verifica audit • Data prossima verifica audit 	<p>Data rappresentata in formato AAAAMMGG e segnalata come numero intero.</p> <p><i>Codice residuale: 99991231</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Periodo preavviso per fornitore • Periodo preavviso per intermediario 	<p>Valore numerico intero.</p> <p><i>Codice residuale: 0</i></p>

Allegati

Allegato 2 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione

ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI
<ul style="list-style-type: none"> • Costo annuo stimato 	Valore numerico intero. <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Categoria funzione esternalizzata 	Vedere “Elenco Categorie delle funzioni esternalizzate” in allegato <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Paese 	Per identificare il paese viene utilizzato lo standard internazionale ISO3166, reperibile al seguente url https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html <i>Codice residuale: “ ” (Un carattere “spazio”)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione FEI 	Elenco di valori: <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto norme • Risultati finanziari • Solidità dei servizi • Continuità dei servizi • Riserva di legge • Funzioni aziendali di controllo <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Cloud model 	<ul style="list-style-type: none"> • IaaS (Infrastructure as a Service) • PaaS (Platform as a Service) • SaaS (Software as a Service) • <i>Public Cloud</i> • <i>Private Cloud</i> • <i>Hybrid Cloud</i> • <i>Community Cloud</i> • Altro <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Esito valutazione rischi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio basso • Rischio medio

Allegati

Allegato 2 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione

ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio alto <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Organo decisionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di amministrazione • Comitato esecutivo • Amministratore Delegato / Direttore Generale • Responsabile di area • Altro <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sostituibilità fornitore • Reinternalizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Facile • Media • Difficile <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Impatto interruzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Basso • Medio • Alto <i>Nessun codice residuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Codice LEI 	<p>Il codice LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo Standard ISO 17442 sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO).</p> <p><i>Codice residuale: “ ” (Un carattere “spazio”)</i></p>

Allegati

Allegato 3 – Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti. Individuazione e censimento

ALLEGATO 3

Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti Individuazione del codice e censimento delle terze parti

Gli enti segnalanti ⁽¹⁾ indicano il codice dell'Anagrafe Soggetti (cd codice AS) ⁽²⁾ per identificare i soggetti previsti nella segnalazione (firmatari dei contratti, utilizzatori, fornitori di servizi, subfornitori e, ove presenti, entità capogruppo di fornitori e subfornitori).

Gli intermediari verificano se i soggetti da segnalare sono già presenti nell'Anagrafe Soggetti e segnalano i relativi "codici AS". In caso contrario, ne richiedono il censimento, ai fini dell'assegnazione di un codice AS.

Si rinvia alla Circolare 302/2018 della Banca d'Italia per ulteriori informazioni sull'Anagrafe Soggetti ⁽³⁾.

Scambio di informazioni tra gli enti segnalanti e la Banca d'Italia

Tutti gli intermediari sottoposti all'obbligo di trasmettere la segnalazione sulle attività esternalizzate sono abilitati a scambiare informazioni con l'Anagrafe Soggetti e hanno la possibilità di richiedere il codice AS di un soggetto mediante messaggi di segnalazione anagrafica. La modalità di interlocuzione tra gli intermediari e l'Anagrafe Soggetti è diversa a seconda della partecipazione o meno dell'intermediario alla Centrale dei Rischi ⁽⁴⁾.

a. Enti abilitati alla segnalazione anagrafica tramite Centrale dei Rischi

Gli enti che partecipano alla Centrale dei Rischi utilizzano il canale internet per acquisire i codici AS necessari alla segnalazione. Le modalità di registrazione, autenticazione e comunicazione sono disponibili al seguente link:

<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita-di-scambio.pdf>

b. Enti abilitati alla segnalazione anagrafica tramite la rilevazione ASVI

Gli enti che non partecipano alla Centrale dei Rischi ma sono comunque abilitati alla rilevazione Anagrafe Soggetti Via Internet (ASVI) ⁽⁵⁾ utilizzano il canale ASVI per acquisire i codici AS

¹ Confronta Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 2 delle presenti disposizioni.

² L'Anagrafe Soggetti è il registro di riferimento che gli enti tenuti agli obblighi segnaletici a carattere nominativo utilizzano per lo scambio informativo con la Banca d'Italia. Il Codice AS è un codice univoco con il quale una persona fisica o giuridica viene identificata negli archivi anagrafici di Banca d'Italia.

³ La Circolare 302/2018 è disponibile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/c302/Circolare_302_1_aggiornamento.pdf.

⁴ La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni sui crediti concessi, fornite da banche, società finanziarie e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in crediti. Cfr. Circolare della Banca d'Italia 139/1991, che contiene le istruzioni per gli enti segnalanti (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/>).

⁵ ASVI (Anagrafe Soggetti Via Internet) è la rilevazione disponibile sulla piattaforma INFOSTAT per gli enti che non partecipano alla Centrale dei Rischi per consentire lo scambio di informazioni con l'Anagrafe Soggetti.

Allegati

Allegato 3 – Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti. Individuazione e censimento

necessari alla segnalazione. Le modalità di registrazione, autenticazione e comunicazione tramite procedura ASVI sono disponibili al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Doc_tecnica_operativa_segna_lazione_anagrafica_massiva.pdf

c. Enti non partecipanti alla Centrale dei Rischi e non abilitati alla rilevazione ASVI, ma appartenenti a gruppi bancari

Gli enti che non partecipano alla Centrale dei Rischi né sono abilitati alla rilevazione Anagrafe Soggetti Via Internet (ASVI), ma appartengono a gruppi bancari, chiedono a un ente creditizio del gruppo di individuare e inviare, per proprio conto, i codici AS necessari alla segnalazione. La banca del gruppo, in quanto partecipante alla Centrale dei Rischi, utilizza i consueti canali per eseguire le richieste.

d. Altri enti

Gli enti che non rientrano nelle fattispecie descritte ai precedenti punti a-c (e che pertanto non hanno accesso all'Anagrafe Soggetti né possono chiedere il censimento di soggetti terzi), procedono come di seguito indicato:

- **effettuano la ricerca del codice AS di un soggetto utilizzando la piattaforma INFOSTAT**; a tal fine, nella pagina INFOSTAT dedicata alla presente segnalazione sarà fornito un link al servizio di inquiry per individuare il codice AS sulla base delle informazioni anagrafiche disponibili (denominazione, codice fiscale, ecc.);
- qualora il soggetto non sia registrato, **provvedono a richiederne il censimento** tramite l'invio di una mail alla casella funzionale anagrafe.soggetti@bancaditalia.it in cui, per ciascuna richiesta di censimento devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - o nel caso di persone fisiche:
 - Codice Fiscale
 - Nome
 - Cognome
 - Data di nascita
 - Comune di nascita
 - Paese di nascita
 - Paese di residenza
 - Comune di residenza
 - Codice SAE (Settore di attività economica)
 - Genere
 - o nel caso di persone giuridiche
 - Codice fiscale
 - Codice LEI

Allegati

Allegato 3 – Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti. Individuazione e censimento

- Tipo di codice identificativo nazionale (nel caso di soggetti esteri) ⁶
- Codice nazionale (nel caso di soggetti esteri)
- Denominazione
- Paese di residenza della sede legale
- Codice SAE (Settore di attività economica)
- Specie giuridica
- Paese di residenza della Casa Madre (nel caso di succursali)

Le informazioni su registrazione e utilizzo della piattaforma INFOSTAT sono reperibili al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT.pdf

⁶ La lista dei codici identificativi che dovranno essere utilizzati per indicare il codice identificativo nazionale è disponibile al seguente link:
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_national_identifiers.xlsx .